

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA

Provincia di Pavia

N. 12 Reg. Delib.
del 25/09/2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : **Approvazione aliquote IMU anno 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **ventuno** e minuti **dieci** nella sede comunale;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza URGENTE di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano::

:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>TORTI Marco</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>DELMONTE Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MARTINOTTI Gabriele</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>FARAVELLI Marco</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SALINARO Chiara</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>SOLDAN Dorianò</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BREGA Carlo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SCARABELLI Dino Alberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>TORTI Ugo Alberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GAZZOTTI Maurizio</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
Totale PRESENTI		7
Totale ASSENTI		3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Concettina POLIZZI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor TORTI Marco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto l'accorpamento dell'IMU - alla TASI, con conseguente soppressione di quest'ultimo tributo;

- che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU e TASI:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale

Esclusi dall'IMU

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

N.B. Detrazione per abitazione principale, applicabile

esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli

eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

4 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili

7,60 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

7,60 per mille

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale

Esclusi dalla TASI

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

1 per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola

1 per mille

Aliquota per le aree edificabili

1 per mille

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

1 per mille da ridurre al 75%

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

1 per mille

Aliquota per gli immobili merce

1 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie - catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma

3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14

ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020 poi prorogato al 16 novembre 2020;

Considerato altresì che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019;

Rilevato che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi

dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite
dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all'abitazione principale

Esclusi dall'IMU

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9
e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

N.B. Detrazione per abitazione principale, applicabile
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di
€ 200,00

5 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione
del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due
unità abitative nello stesso Comune

7,6 per mille, con riduzione del 50
per cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili

8,60 per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola

1 per mille

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9
dicembre 1998 n. 431

1 per mille da ridurre al 75%

Aliquota per gli immobili merce

1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

8,60 per mille

2) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia
residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

4) di rendere con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to TORTI Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Concettina POLIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Montecalvo Versiggia, lì 03.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Concettina POLIZZI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Montecalvo Versiggia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Concettina POLIZZI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25.09.2020_.

☒ x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Montecalvo Versiggia, lì 03.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE